



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Charubini
Alessandro Charubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 361
Riunione del 21 SET. 2017



FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

92



PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice della giustizia sportiva del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché del Codice di comportamento sportivo del CONI.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di frode sportiva, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o in altro modo, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione del Codice della giustizia sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti, non può essere invocata a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali e sono solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi.
4. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Articolo 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione

1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. In ogni caso, qualsiasi Tesserato che abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne segnalazione al Procuratore federale.



3. Costituiscono valide segnalazioni esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i seguenti requisiti: a) verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante; b) esposizione del fatto ed indicazione delle eventuali fonti di prova; c) qualità di tesserato o affiliato del segnalante ai tempi del fatto denunciato e della segnalazione.
4. La segnalazione manifestamente infondata è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da uno a sei mesi. Nei casi più gravi la sanzione può essere aumentata fino a due anni.
5. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia e con l'Ufficio del Procuratore federale, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Articolo 4 - Principio del risultato conseguito sul campo

1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

Articolo 5 - Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione a norma dell'art. 117, nonché l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.
3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE

CAPO I INFRAZIONI GENERALI



4. L'esclusione dell'Atleta che indossi una tenuta non regolamentare, a norma dei punti 1 e 2, o che si presenti munito di attrezzatura non conforme, può essere decretata anche durante il primo incontro o prima degli eventuali incontri successivi qualora l'Arbitro od il Direttore di Gara, per qualsiasi ragione, non si siano avveduti in precedenza.

5. Salvo che per comprovate ragioni mediche o religiose, è vietato in ogni caso giocare con copricapi, occhiali appoggiati sulla testa, scarpe, dispositivi audio, collane che ricadano sopra la divisa di gioco, e comunque con ogni altro accessorio palesemente ridicolo od eccessivamente appariscente. Qualora l'Atleta non si adeguasse alle indicazioni dell'Arbitro o del Direttore di Gara, ne sarà decretata l'esclusione.

6. E' assolutamente vietato fumare durante gli incontri. Il divieto deve intendersi esteso anche all'utilizzo di sigarette elettroniche o di dispositivi simili in genere. Qualora l'Atleta non si adeguasse alle indicazioni dell'Arbitro o del Direttore di Gara, ne sarà decretata l'esclusione.

7. Le decisioni definitive sono prese dal Direttore di Gara a proprio insindacabile giudizio.

8. Dalla esclusione decretata per uno dei motivi di cui al presente articolo consegue sempre la confisca di eventuali premi acquisiti.

Articolo 28 - Massimo impegno

1. I giocatori si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro.
2. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione di questa norma comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi.

Articolo 29 - Mancato completamento dell'incontro

1. L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo.
2. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi.

Articolo 30 - Consultazioni

1. Durante le fasi di gioco l'Atleta non può consultare appunti, documenti e scritti in genere né può ricevere consigli ed istruzioni in nessuna forma (udibile o visibile) da accompagnatori, allenatori o spettatori.
2. In caso di violazione di questa norma, dopo il primo avvertimento, l'Atleta sarà escluso dalla competizione, con la confisca degli eventuali premi acquisiti.



Articolo 80 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Articolo 81 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, per le parti, all'indirizzo eletto per le comunicazioni all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, e per la F.I.B.I.S. all'indirizzo pubblicato nel sito internet istituzionale. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati a mezzo p.e.c. presso la sede dell'affiliato di appartenenza del soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione nella pagina della giustizia federale, raggiungibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. Le decisioni del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Articolo 82 - Segreteria degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente federale.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.



determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Articolo 87 – Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 dello Statuto.

2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero, comunque non inferiore a sei, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.

3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Articolo 88 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;

b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 89 – Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.



2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 90 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro quindici giorni.

2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 91 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 92 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 93 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri



Articolo 99 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 100 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine pari a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 101 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;



TITOLO II

PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 123 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla F.I.Bi.S. si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie di natura meramente patrimoniale insorte fra di loro che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi di Giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal presente Regolamento di Giustizia.
2. L'inosservanza della precedente disposizione comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 124 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla F.I.Bi.S. che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte federale di appello.
2. L'atto introduttivo deve contenere:
 - a) l'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - c) la nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
 - d) l'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Corte federale di appello deve altresì essere allegata la prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante ed alla Corte federale di appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte federale di appello su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

Articolo 125 – Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Corte federale di appello entro dieci giorni dalla

97

9

Regolamento di giustizia

Delibera CONI e Nuovo Regolamento di Giustizia 2017

Publicato il 21 Settembre 2017

CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

Come previsto dall'art. 77, 1° comma, del nuovo Regolamento di Giustizia, il Consiglio Federale ha stabilito che, per il quadriennio olimpico in corso, gli importi dovuti dal ricorrente o reclamante sono i seguenti: € 250,00 per i giudizi di primo grado ed € 500,00 per i giudizi di secondo grado.